



*Tribunale Amministrativo Regionale
della Campania*



Inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2025

*Relazione del Presidente
Vincenzo Salamone*

Napoli, 20 febbraio 2025



***Tribunale amministrativo regionale
della Campania
Sede di Napoli***

***Relazione sull'attività del Tribunale amministrativo regionale
del
Presidente Vincenzo Salamone
in occasione dell'inaugurazione
dell'Anno Giudiziario***

2025

Indirizzi di saluto

Nell'aprire, insieme ai Colleghi del Tribunale amministrativo regionale della Campania, la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario, desidero salutare i Parlamentari presenti, le Autorità civili, militari e religiose, i Magistrati degli altri Ordini giudiziari (Giurisdizione ordinaria, della Corte dei Conti e delle Corti tributarie), gli Avvocati del libero Foro, dell'Avvocatura dello Stato e degli Enti Pubblici, i Colleghi del Consiglio di Stato e degli altri Tribunali amministrativi regionali.

Un sentito e cordiale saluto e ringraziamento per la sua presenza al rappresentante del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, nostro organo di autogoverno, e al rappresentante dell'Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi.

In questo saluto associa il Segretario generale Gianfranco Vastarella e tutto il personale del Tribunale amministrativo regionale della Campania.

L'inaugurazione dell'anno giudiziario costituisce per noi una occasione per rendere conto dello stato della Giustizia Amministrativa con particolare riguardo al territorio della Campania.

Stato della Giustizia che sottoponiamo all'attenzione di coloro che, per motivi istituzionali o professionali, hanno interesse ad essere informati, ma anche all'attenzione dei cittadini ai quali vogliamo dare conto dell'attività svolta, dei risultati conseguiti e dei problemi che ci troviamo quotidianamente ad affrontare.

La giurisdizione amministrativa sul territorio

A 50 anni dall'inizio (1974) dell'attività del Giudice amministrativo di primo grado, le ragioni che hanno portato ad una radicale riforma della Giurisdizione amministrativa rimangono ancora attuali, rispecchiando problematiche ancor oggi presenti.

Gli istituti della Giustizia amministrativa nella Costituzione repubblicana sono tutti configurati per la tutela giurisdizionale dei cittadini (art. 24, 1° comma, art. 113 e art. 103, 1° comma), segnando, così, il definitivo tramonto della visione secondo la quale sarebbero volti a garantire soltanto la legittimità dell'attività amministrativa, delineando, invece, una giurisdizione di tutela di situazioni soggettive (salvo quanto previsto dall'art. 100 con riferimento alla funzione consultiva, a tutela della legalità nell'esercizio della funzione pubblica in senso oggettivo).

Sono, in particolare, riferiti alla tutela giurisdizionale i principi di generalità, pienezza ed effettività, (che precedentemente non erano garantiti), con espresso riferimento ai soggetti - "tutti" - (art. 24, 1° comma), alle posizioni giuridiche - diritti soggettivi e interessi legittimi - (art. 24, 1° comma, e 113, 1° comma), e a tutti agli atti della pubblica amministrazione (art. 113, 1° comma).

Riguarda anche la Giurisdizione amministrativa il principio del "giusto processo", che deve essere svolto "nel contraddittorio delle parti, in condizione di parità", e deve avere una "ragionevole durata".

Va dato atto che mai è stato messo in discussione il principio del contraddittorio delle parti, in condizione di parità, è la ragionevole durata a costituire un obiettivo finalizzato ad orientare le scelte normative, sia sul piano processuale che

organizzativo (anche nell'ottica del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR).

Sul piano organizzativo la maggiore innovazione contenuta nella Costituzione è stata l'articolazione della Giurisdizione su due gradi di giudizio anche (ma non soltanto) nell'ottica del decentramento e della valorizzazione delle Autonomie locali.

Il processo telematico e le straordinarie potenzialità che offre.

Una metodologia importante, che ha determinato un grande impatto sul sistema organizzativo, è stata l'introduzione dal 1 gennaio 2017 del processo amministrativo telematico (già previsto dal codice del processo amministrativo), per effetto del quale la redazione degli atti processuali, il loro deposito e le loro comunicazioni vengono effettuati con modalità digitali.

Quella del PAT può definirsi la più radicale innovazione dei processi decisionali della giurisdizione amministrativa.

Tale necessità ha assunto un connotato particolare con riferimento all'attività giurisdizionale e alle recenti evoluzioni tecnologiche che l'hanno interessata.

Giustizia predittiva, intelligenza artificiale e le giuste cautele

Altra cosa è l'esercizio della funzione giurisdizionale legata a due aspetti: la giustizia predittiva e l'intelligenza artificiale. Il tema della giustizia predittiva suscita riflessioni e pone in tensione valori giuridici profondi, patrimonio di una

coscienza giuridica universale, ossia valori che appartengono a quel “diritto muto”.

Tra le riflessioni suscitate dall’intelligenza artificiale, vi è quella sulla natura necessariamente umana del giudice, così scontata al punto che nessuna norma la prescrive espressamente in modo diretto.

L’identità in discorso si desume dall’art. 102 Cost., secondo cui «*(l)a funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario*».

Un non corretto ricorso a tale tecnologia potrebbe rappresentare un pericolo per i diritti e le libertà della persona umana, ma anche per l’ordinamento democratico.

Un primo rischio rilevante è quello della profilazione dei giudici, per individuarne le eventuali tendenze decisorie o anche i pregiudizi, o degli avvocati.

Ancora peggiori sarebbero le pratiche di *scoring*, o di “punteggio” sociale, cioè il monitoraggio e la classificazione dei giudici o degli avvocati in base alle decisioni assunte o ai comportamenti tenuti.

Il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale considera “a rischio inaccettabile” e, dunque, vietata ogni forma di *scoring*.

Con riguardo all’attività di questo Tribunale nel 2024 ha preso avvio il laboratorio formativo “Intelligenza artificiale e Diritto amministrativo. Opportunità e Sfide per il Giurista 4.0”, in linea con la visione del TAR come luogo di confronto tra generazioni di giuristi e istituzione attenta alle sfide della trasformazione digitale.

Il laboratorio si articola in quattro tappe, di cui due già svolte. La prima, in presenza a novembre, ha offerto una base conoscitiva sul tema sempre più centrale dell’IA. La seconda, un webinar il 17 dicembre 2024, ha coinvolto esperti accademici e rappresentanti di imprese pubbliche e private, riscontrando un forte entusiasmo per il suo focus sulle nuove generazioni. L’evento, aperto alle

Università Campane, ha visto la partecipazione attiva dei tirocinanti e degli studenti di Giurisprudenza delle Università Federico II, Parthenope e Suor Orsola Benincasa.

Le prossime tappe prevedono un focus sui modelli linguistici dell'IA generativa e una visita a un *data center* di rilevanza internazionale, offrendo ai partecipanti una visione concreta delle infrastrutture tecnologiche alla base dell'IA. Si auspica inoltre il coinvolgimento della Camera Amministrativa della Campania e del Presidente avv. Luigi D'Angiolella, sempre attento alle iniziative innovative del Tribunale, per arricchire il confronto con una prospettiva giuridica di elevato prestigio.

L'entusiasmo dimostrato dai partecipanti conferma l'importanza di un dialogo continuo tra diritto e tecnologia e la necessità di iniziative che favoriscano una formazione interdisciplinare, in grado di affrontare le sfide della digitalizzazione con spirito critico e visione strategica.

Andamento del contenzioso

Il lavoro profuso con impegno dai magistrati e dal personale di segreteria ha consentito il raggiungimento nel 2024 di importanti risultati.

L'andamento dell'attività giurisdizionale del Tribunale è in linea con le norme in materia di accelerazione e definizione dei giudizi in tempi certi e con l'obiettivo raccomandato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa di riduzione delle pendenze.

Nel 2024 sono stati depositati 6710 ricorsi, rispetto ai 6.150 dell'anno 2023.

L'incremento di 560 ricorsi, pari a circa il 9,10 per cento, è stato determinato in larga parte da un aumento del contenzioso in tema di benefici in materia di ore di sostegno in ambito scolastico, del contenzioso in tema di silenzio della P.A. e di esecuzione dei giudicati.

Sono stati pubblicati nell'anno 6.141 sentenze, 182 ordinanze presidenziali, 1941 ordinanze cautelari, 256 decreti decisori e 845 decreti cautelari, e definiti complessivamente 6579 ricorsi, con un sostanziale equilibrio tra giudizi promossi e definiti.

Parte rilevante dei ricorsi (n. 1085) sono stati trattati nell'ambito delle udienze di definizione previste dalla

normativa in tema di PNRR, a comprova della utilità ed efficienza dell'Ufficio del processo nella realizzazione degli obiettivi prefissati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Aspetti organizzativi

Il Tribunale è parte del plesso che fa capo al Consiglio di Stato e costituisce, per dimensioni e contenzioso, il secondo Tribunale amministrativo d'Italia.

In attuazione di quanto previsto dalla delibera del CPGA n. 8 del 10 febbraio 2022, nel mese di luglio è stata istituita la IX Sezione interna, operativa dal mese di ottobre.

Purtroppo, l'organico dei magistrati in servizio resta a tutt'oggi inferiore a quello di diritto.

Invero, a fronte dei 50 posti previsti in pianta organica, il numero complessivo dei magistrati assegnati è di 42 unità (di cui una fuori ruolo), ripartiti tra le nove Sezioni del Tribunale, con tre Sezioni, V, VI e IX, costrette ad operare ad organico ridotto di quattro Magistrati.

Il personale amministrativo del Tribunale, diretto dal Segretario Generale, dott. Gianfranco Vastarella, è costituito nel 2024 da 25 funzionari amministrativi, 1 funzionario informatico, 33 assistenti amministrativi, 3 assistenti informatici, 5 operatori e da un militare della Guardia di Finanza, per un totale di 68 dipendenti a fronte di una pianta organica complessiva di 79 unità.

L'originaria carenza del personale (pari al 20% rispetto alla dotazione organica), in parte colmata a seguito delle ultime procedure di reclutamento e di mobilità interna del personale, si è attestata al 13 per cento.

Il contingente assunto con le procedure di reclutamento connesse al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e destinato all'Ufficio del processo è, allo stato, composto da 11 funzionari e 6 assistenti informatici.

Sul piano dei costi di gestione della struttura, le spese sostenute nel 2024 risultano, per quanto riguarda le somme liquidate agli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, pari ad € 76.282,24, incluse IVA e cassa.

Sotto tale profilo, le istanze di ammissione al patrocinio si sono attestate a n. 212 domande rispetto alle 118 dell'anno precedente. Le istanze accolte sono state 50, mentre quelle respinte 22. Le istanze per le quali, invece, si è reso necessario disporre l'istruttoria sono state 89, quelle concluse con provvedimento di non luogo a provvedere n. 47 e quelle dichiarate inammissibili n. 4. Il tutto per un totale di n. 212 decreti decisori pubblicati nel corso dell'anno 2024, comunicati ai difensori via PEC ed inseriti nei relativi fascicoli telematici.

Si evidenzia che una sostanziale percentuale di domande è correlata a giudizi concernenti cittadini extracomunitari, e la restante parte a giudizi di varia natura, tra cui emerge la materia dell'attività scolastica.

Sono stati emessi nel 2024, al 31 dicembre, n. 1954 inviti al pagamento in esito ai quali risulta versato un importo totale di € 684.589,50.

Nel 2024 il numero dei ruoli esattoriali formati è di 18, per un totale di € 897.553,93.

Con riguardo ai costi di funzionamento (acquisizione di beni e servizi) sono state sostenute spese per euro 1.141.250,20. Tra le attività più rilevanti, segnalo la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti di climatizzazione degli uffici, l'avvio dei lavori di adeguamento dell'impianto antincendio e la sostituzione dei corpi illuminanti nella ex birreria.

Sono in programma, per quest'anno, i lavori di ristrutturazione esterna e interna della sede del Tribunale, i lavori di restauro dei dipinti murali presenti nei locali della ex birreria e la realizzazione di un nuovo impianto di condizionamento, sempre nella ex birreria, in sostituzione di quello attuale, non più funzionante.

All'attività, prettamente istituzionale, si affiancano le attività promosse da questo Tribunale, con le quali è stato attivato un rapporto con altre istituzioni teso ad un dialogo e scambio continuo di informazioni, nell'ottica della migliore collaborazione come momento di diffusione e utilizzazione di buone pratiche.

Il riferimento è, a titolo esemplificativo, alla iniziativa di educazione alla legalità, un progetto avviato nel 2023 dal Tribunale in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale della Campania e proseguito nel 2024 con incontri organizzati in loco, presso Istituti della Città metropolitana di Napoli, in particolare a Caivano.

L'ufficio del processo

L'ufficio del processo presso questo Tribunale è articolato in nove strutture operative, una per ciascuna Sezione del Tribunale.

Per quanto riguarda le attività generali dell'Ufficio del processo, i funzionari, supportati dai tecnici informatici, si occupano principalmente dello smaltimento dell'arretrato tramite l'analisi dei giudizi pendenti, la selezione dei ricorsi astrattamente fissabili per le udienze straordinarie PNRR, dando priorità a quelli più risalenti nel tempo e tenendo conto di eventuali profili di connessione.

La preparazione dell'udienza straordinaria comprende, altresì, la redazione di schede riepilogative dei ricorsi, contenente una dettagliata analisi in fatto e in diritto, oltre ad una eventuale proposta di soluzione della controversia.

L'attività di assistenza al magistrato include la predisposizione di bozze di sentenze, talvolta limitate alla ricostruzione della vicenda fattuale sottesa al ricorso e si conforma alle specifiche esigenze organizzative dell'ufficio; il che garantisce una certa flessibilità organizzativa.

Tra le attività svolte si segnalano:

- studio di alcuni fascicoli indicati dal magistrato e ricerche giurisprudenziali;
- predisposizione di bozze di sentenze di ottemperanza;
- predisposizione di schede di sintesi in relazione ai ricorsi seriali (ad esempio in materia di sostegni);
- vaglio preliminare dei ricorsi depositati al fine di rilevarne l'eventuale inammissibilità o improcedibilità;
- predisposizione di bozze di provvedimento di pronta risoluzione (perenzioni, sopravvenute carenze di interesse e cessazione della materia del contendere).

Nella propria Sezione di appartenenza, inoltre, gli addetti all'ufficio del processo monitorano mensilmente tutte le sentenze pubblicate, selezionando quelle più rilevanti ai fini dell'attività di massimazione.

Le massime confluiscono nella rassegna mensile e annuale del Tar Campania (Napoli) che rappresenta un importante strumento di riferimento per tutti gli operatori del settore, quali i funzionari pubblici, gli avvocati ed i magistrati. All'interno della suddetta rassegna mensile, i funzionari inseriscono altresì specifici approfondimenti giurisprudenziali e dottrinali sulle questioni più dibattute in diritto amministrativo (a titolo esemplificativo, sono stati elaborati contributi in materia di espropriazioni, inerzia della p.a. e danno da ritardo).

L'ufficio del processo si è rivelato indispensabile per la realizzazione degli obiettivi prefissati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. I risultati raggiunti sono emblematici dell'efficienza dell'ufficio: nell'ambito dello smaltimento PNRR, nell'anno 2024 sono stati definiti 1085 ricorsi arretrati.

Gli Enti pubblici sul territorio e procedimenti elettorali

Quest'anno dedico alcune considerazioni alla organizzazione della Pubblica Amministrazione su territorio con particolar riguardo all'ente cardine e più antico nella tradizione: i Comuni.

Il Comune è espressione necessaria ed indispensabile di una collettività territoriale.

Lo dimostrano la storia antica e moderna del nostro ordinamento, a partire dai Comuni del Medioevo fino alla transizione tra il regime fascista e l'ordinamento

repubblicano, nonché la più recente modifica costituzionale del 2001.

Va ricordata una massima di Alexis de Tocqueville, secondo cui “I regni li hanno costruiti gli uomini, ma i comuni vengono direttamente dalle mani di Dio”

Ormai si guarda il Comune attraverso la nuova dimensione del diritto della città, ora considerata come il luogo privilegiato della vita delle persone e la misura delle relazioni sociali.

Solo due brevi osservazioni sulla situazione attuale, vista la convinzione oramai diffusa della necessità di riformare il quadro normativo disegnato da un Testo unico antecedente alla riforma costituzionale del 2001.

La prima osservazione riguarda l'eccessivo numero dei Comuni, che da una parte dimostra la peculiarità delle comunità locali, dall'altra deve tener conto dei mutamenti sociali che hanno visto radicali modificazioni demografiche con il depauperamento delle aree interne e montane e l'accentramento della popolazione nelle grandi città.

Come è noto, già la legge n. 142 del 1990 introduceva forme di aggregazione tra Comuni, che non trovarono subito il consenso dei Comuni stessi, rinchiusi in una strenua difesa della propria specificità.

Le successive norme, che assegnavano le principali funzioni solo ai Comuni con un certo numero di abitanti, hanno indotto gli stessi Comuni ad una maggiore consapevolezza, che li ha spinti a sperimentare diverse forme associative.

Infatti, i Comuni italiani sono oggi 7899 a fronte degli 8.100 nel 1991, con una riduzione di 201 Comuni e con più numerose forme di cooperazione.

Favorire la cooperazione senza rinnegare l'identità è la sfida delle collettività locali, autonome nel curare il proprio

sviluppo, ma aperte alle collaborazioni istituzionali per non implodere in sé stesse.

La seconda osservazione attiene al rapporto tra Comuni e Province o Città metropolitane.

A parte ogni considerazione sulla legittimità costituzionale di una elezione di secondo livello, si è di fatto realizzato un sistema locale a base comunale.

Come è noto, gli organi di Città metropolitane e Province hanno come elettorato attivo e passivo sindaci e consiglieri comunali ed è perciò evidente che la collaborazione tra questi due livelli di governo venga rafforzata dalla identità dei rappresentanti istituzionali in questi enti.

Una nuova disciplina normativa, ormai del tutto necessaria, ha bisogno di essere accompagnata da maggiori risorse umane ed economiche: è noto, infatti, che le amministrazioni locali non sono in grado di adempiere alle proprie funzioni sia per la mancata individuazione dei fabbisogni standard, previsti dalla legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, che per la carenza di personale, soprattutto di natura tecnica.

La riduzione delle risorse, derivata dalla spending review del 2012, può essere solo parzialmente compensata dagli interventi del PNRR.

L'autonomia viene raffigurata come un tavolo a tre gambe: autonomia normativa, organizzativa e finanziaria: la mancanza di un elemento rende tutto più incerto.

Fuor di metafora, il rischio più grave è che gli enti territoriali non abbiano le necessarie risorse per rispondere ai bisogni dei cittadini, accentuando le diversità territoriali ed i divari di cittadinanza.

Per questo non si può che accogliere positivamente l'idea di una nuova disciplina normativa per gli enti locali, che, superando l'obsoleto Testo unico n. 267 del 2000, consenta di realizzare, secondo quanto previsto in Costituzione, la più ampia coesione sociale, economica e territoriale.

Altrettanto problematica è la condizione dei Comuni sciolti per condizionamento delle organizzazioni criminali

(numerosi nella nostra Regione) la cui gestione commissariale si è ormai consapevoli non determina un mutamento di condizione in assenza di misure drastiche sull'assetto organizzativo degli uffici.

Va, infine richiamata la recente sentenza della Corte costituzionale 10 dicembre 2024 n. 196 in tema di sistema elettorale negli enti locali (con riflessi anche sul sistema elettorale delle Regioni).

È stata ritenuta, infatti, compatibile con i principi costituzionali la scelta legislativa di stabilire, a seconda della dimensione demografica dei comuni, un limite ai mandati consecutivi dei sindaci, sempre che essa realizzi un equo contemperamento tra i diritti e i principi costituzionali che vengono in considerazione.

La sentenza in questione ha deciso il ricorso della regione Liguria avverso l'art. 4, comma 1, del d.l. 29 gennaio 2024, n. 7 (Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale), convertito, con modificazioni, nella l. n. 38 del 2024, in riferimento agli artt. 3, 5, 48, 51, 97, secondo comma, 114 e 118 della Costituzione nella parte in cui prevede che, per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non vi sia alcun limite ai mandati; che, per i sindaci dei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti, il limite di mandati consecutivi sia pari a tre; che per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti resti fermo il limite di due mandati consecutivi.

La Corte ha ricordato la propria giurisprudenza, secondo cui «la previsione del numero massimo dei mandati consecutivi – in stretta connessione con l'elezione diretta dell'organo di vertice dell'ente locale, a cui fa da ponderato contraltare – riflette [...] una scelta normativa idonea a inverare e garantire ulteriori fondamentali diritti e principi costituzionali: l'effettiva par condicio tra i candidati, la libertà di voto dei singoli elettori e la genuinità complessiva della competizione elettorale, il fisiologico ricambio della rappresentanza politica e, in definitiva, la stessa democraticità degli enti locali» (Corte cost., 6 aprile 2023, n. 60).

Dunque, la individuazione del punto di equilibrio tra i diversi interessi costituzionali in gioco è espressione della discrezionalità del legislatore, che può essere sindacata dalla Corte stessa solo se manifestamente irragionevole; e, nel caso di specie, la Consulta ha escluso che la scelta di diversificare il numero massimo di mandati consecutivi in base alla consistenza demografica del comune non fosse manifestamente irragionevole. Non può infatti ritenersi tale il presupposto della norma contestata dalla regione, e cioè che “tra le classi di comuni nei quali si articola l'attuale disciplina vi siano rilevanti differenze, in ordine agli interessi economici e sociali che fanno capo agli stessi”.

Rimane aperta la questione relativa al potere legislativo regionale in tema di differenziazione normativa del numero di mandati rispetto alla legge quadro nazionale.

È auspicabile, al fine di garantire stabilità al sistema elettorale una definizione preventiva del contenzioso costituzionale in ordine ai principi introdotti dal legislatore regionale campano che ha differito l'applicazione del c.d. divieto di terzo mandato consecutivo, posto dall'art. 2, comma 1, lett. f) della legge statale n. 165 del 2004.

Elezioni

Una particolare attenzione merita il contenzioso elettorale sia per la sua correlazione al principio di democrazia attuato attraverso la partecipazione del corpo elettorale alla formazione degli organi, che alla stessa funzionalità degli enti territoriali.

È un contenzioso che, nelle due fasi, preparatoria e finale, si caratterizza per i tempi ridotti della definizione pur nella salvaguardia del diritto di difesa.

Il Giudice amministrativo in questo settore è il garante del principio di democrazia.

In relazione alle caratteristiche proprie dei ricorsi elettorali, in cui al privato può mancare la piena cognizione degli atti delle operazioni elettorali, devono essere contemperati il principio dell'effettività della tutela e i principi generali del processo amministrativo della specificità dei motivi e dell'onere della prova, per cui è stato costantemente affermato il divieto di ricorso c.d. esplorativo, per evitare che il ricorso si trasformi in una inammissibile richiesta di riesame generale delle operazioni di scrutinio dinanzi al giudice amministrativo.

Di conseguenza, anche se l'onere di specificità dei motivi viene applicato con minore rigore, si richiede comunque che vengano indicati nel ricorso con riferimento a circostanze concrete, la natura dei vizi denunciati, il numero delle schede contestate e le sezioni di riferimento, mentre l'onere della prova può considerarsi circoscritto alla allegazione di elementi indiziari, pur estranei agli atti del procedimento, ma dotati della attendibilità sufficiente a costituire un principio di prova plausibile ed idoneo a legittimare l'attività acquisitiva del giudice.

Leale collaborazione tra gli enti per garantire il principio di risultato

In più occasioni il Tribunale è stato chiamato ad occuparsi dei conflitti tra Enti pubblici.

Il Tribunale si è occupato del patto di coesione ritenendolo riconducibile al novero degli accordi ex art. 15 della legge sul procedimento amministrativo.

L'accordo in questione, finalizzato al perseguimento di uno scopo comune, passa, in concreto, attraverso la verifica degli interventi ammissibili a finanziamento e la predisposizione di una compiuta istruttoria, mediante organismi a ciò deputati delle Amministrazioni coinvolte, le quali, seppur poste su un piano di equiordinazione, rivestono una distinta posizione nel procedimento prodromico alla stipula dell'accordo.

Il ruolo di questo Tribunale è quello di un arbitro imparziale rispettoso di scelte caratterizzate da elevati ambiti di discrezionalità, in osservanza rigorosa degli ambiti assegnati dall'Ordinamento alla Amministrazione ed alla Giurisdizione.

In questo contesto si richiama inoltre il ruolo della conferenza di servizi e della non correttezza del comportamento di Amministrazioni che non avendovi partecipato (o avendovi partecipato senza esprimere dissensi) hanno provveduto illegittimamente a ritirare

l'assenso, così rallentando iter approvativi di importanti progetti.

Nel rispetto del principio cardine della separazione dei poteri il Tribunale ha riaffermato nei giudizi in tema di silenzio della Pubblica Amministrazione, che il Giudice adito non può oltrepassare il limite della declaratoria di illegittimità dell'inerzia, con il correlato ordine di provvedere in caso di positivo riscontro della sussistenza dell'obbligo, restando ad esso precluso il compito di accertare la fondatezza della pretesa e di sostituirsi in tal modo all'Amministrazione.

L'azione si configura quale un'azione di accertamento del suddetto obbligo, ammettendosi l'eccezione alla suddetta regola "solo" se si è in presenza di attività vincolata, senza che residuino margini di esercizio della discrezionalità né la necessità di adempimenti istruttori a carico dell'Amministrazione.

Tutela indennitaria e risarcitoria

La liquidazione dell'indennizzo in tema di revoca di provvedimenti favorevoli o da mero ritardo è subordinata alla sussistenza di due distinti requisiti, di natura oggettiva, previsti dalla legge.

In primo luogo, è necessario che la relativa domanda di indennizzo sia inerente a procedimenti amministrativi che siano direttamente e strettamente collegati all'inizio dell'attività imprenditoriale o direttamente strumentali alla sua continuazione.

In aggiunta, è necessario che il privato abbia attivato il potere sostitutivo di cui all'art. 28 del d.l. n. 69 del 2013, convertito dalla l. n. 98 del 2013, richiedendo l'emanazione del provvedimento non adottato nel termine di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.

La domanda di risarcimento del danno in particolare da adozione di atto illegittimo o da ritardo può essere accolta solo se l'istante — su cui incombe l'onere di provare gli elementi costitutivi della fattispecie illecita — dimostri, tra l'altro, che la mancata adozione del provvedimento dovuto, ha provocato nel suo patrimonio pregiudizi che non si sarebbero verificati ove l'atto fosse stato tempestivamente emanato.

La verifica del nesso causale tra la condotta omissiva e il fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità (positiva o negativa) del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio contro fattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto.

Tale giudizio viene effettuato sulla scorta del criterio del « più probabile che non », conformandosi a uno standard di certezza probabilistica, che non può essere ancorato alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificata riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana).

Appalti pubblici e realizzazione degli obiettivi.

Il 2024 è stato l'anno della prima applicazione del nuovo Codice dei contratti della pubblica amministrazione.

Un codice, ancorchè completo ed esaustivo nella sua struttura autoesecutiva, ha già richiesto un correttivo.

Venendo ai più importanti principi applicativi in più occasioni è stato riaffermato il principio di strumentalità delle forme rispetto ad un interesse sostanziale dell'Amministrazione, di cui la giurisprudenza amministrativa, anche sulla scorta del diritto eurounitario, ha fatto costante applicazione nel contenzioso in materia di

appalti pubblici, codificato mediante l'icastica formula del principio del risultato, il quale consente di estendere il perimetro della documentazione di gara suscettibile di sanatoria postuma alla ipotesi della mancanza della domanda di partecipazione, sempreché la stessa si arresti sulla soglia strettamente formale della sua manifestazione esteriore.

Dovrebbe dirsi tramontata l'epoca della "caccia all'errore" che per decenni ha reso instabili le gare.

Altra problematica che attiene al principio dell'equilibrio contrattuale, essenziale per la regolare esecuzione dei contratti, riguarda la verifica di anomalia delle offerte.

Procedure non di facile svolgimento per gli elevati margini di opinabilità.

In tale contesto con riguardo alla fase esecutiva dei contratti il Tribunale ha definito vari giudizi sui meccanismi revisionali o di compensazione dei prezzi.

In più occasioni il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi sulle garanzie di effettiva concorrenza, impedendo pratiche inutilmente restrittive con la valorizzazione del principio di equivalenza.

Infatti, i principi di equivalenza e non discriminazione possono venire in rilievo soltanto in un momento logicamente successivo a quello in cui sono individuate da parte dell'Amministrazione le proprie esigenze di approvvigionamento, che devono rispondere a criteri di tipo funzionale, concretamente apprezzabili, e rispetto alle quali alle Amministrazioni appaltanti è riconosciuto ampio potere discrezionale.

Il Tribunale, rispettoso della giurisprudenza eurounitaria (cfr. Corte giustizia UE sez. IX, 25/10/2018, n.413), ha specificato che, se è vero che le specifiche tecniche non devono essere individuate in modo da restringere ingiustificatamente la concorrenza, dovendosi consentire l'accesso alla gara anche di prodotti e servizi che, pur se non perfettamente rispondenti alle stesse, siano tuttavia idonei a consentire il perseguimento delle esigenze dell'Amministrazione, è, altresì, vero che l'individuazione delle esigenze funzionali rientra nell'ambito delle scelte di merito dell'Amministrazione che non possono essere modificate al solo scopo di garantire una maggiore apertura del mercato.

Nelle procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti, vige il principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti, in base al quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella compilazione della domanda e/o nella presentazione della documentazione, con la conseguenza che, in presenza di un preciso onere previsto dal bando, la concessione del soccorso istruttorio costituisce una palese violazione del principio della *par condicio*, che viene vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della

sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso dei requisiti di partecipazione.

Alcuni contenziosi hanno riguardato procedure negoziate senza pubblicazione del bando di gara, che rivestono carattere di eccezionalità, sicché la scelta di tale modalità richiede un particolare rigore nell'individuazione dei presupposti giustificativi.

Si consente l'indizione di una procedura negoziata, “nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati; le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle stazioni appaltanti”.

In deroga alla disciplina di cui all'art 110 d.lgs. 36/2023, l'art 54 d.lgs. 36/2023, in relazione a contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea e che non presentano un interesse transfrontaliero certo, consente alle stazioni appaltanti di prevedere l'esclusione automatica delle offerte anomale, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, ove le offerte siano più di cinque. Nondimeno, tale modalità di esclusione deve essere espressamente prevista nella lex specialis di gara, in cui devono indicarsi, altresì, i criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse: un'eventuale carenza di siffatta previsione non può essere sanata dall'amministrazione dopo l'adozione dell'atto di esclusione.

La valorizzazione dei beni pubblici

Numerose controversie hanno poi riguardato l'ambito dei beni del demanio marittimo (ancorché lo stesso sia stato caratterizzato ancora da incertezze in ordine alla normativa da applicare).

Problematiche queste ultime dalle implicazioni sociali che riguardano i tempi e le modalità di accesso dell'utenza alle spiagge.

Nei casi sopra ipotizzati la Pubblica amministrazione si può trovare anche a svolgere un ruolo promozionale dell'economia, aperto alle proposte, alle progettualità dei privati, introducendo una vera e propria relazione che può rappresentare una importante occasione di rendere effettivo il principio di sussidiarietà, non sovrapponibile alla lettura che privilegia il profilo consensuale riconosciuto alla concessione amministrativa.

Il rapporto basato sul provvedimento concessorio deve realizzare il perseguimento di fini pubblici, aspetto al quale non sempre è riconosciuta la dovuta attenzione, rendendo il provvedimento concessorio idoneo a far conseguire anche un vantaggio diretto alla stessa Pubblica amministrazione che in tali casi attraverso la concessione diventa attrice del mercato e ne regola una particolare fattispecie, valorizzando il rapporto che si instaura sin dall'origine coi destinatari dell'atto.

Si tratta, come detto, di dare vita a un'espressione del principio della sussidiarietà orizzontale, ma non si deve dimenticare che la pubblica amministrazione non esaurisce il suo ruolo qui, non lo esaurisce nemmeno nella scelta del contraente.

La concessione non si limita più a conferire dei diritti, ma risolve dei conflitti.

Nel caso dei diritti contendibili, infatti, questo è l'effetto prevalente da misurare, non tanto quello di attribuire i diritti a chi non ne aveva, ma quello di risolvere una contesa potenziale, anche non necessariamente conflittuale, facendo una scelta, cioè svolgendo in pieno l'attività amministrativa che consiste nella ricerca e valutazione di soluzioni sia soggettive sia progettuali, che nel settore dei beni risulta particolarmente interessante.

Questo ragionamento mette in luce un altro aspetto: mentre per quanto riguarda le altre realtà nei confronti delle quali possiamo rinvenire l'atto concessorio, cioè quelle attinenti ai servizi pubblici e alla realizzazione di infrastrutture, esiste una tipizzazione molto forte anche delle procedure, una stessa attenzione manca per quanto riguarda l'amplicissima categoria difficilmente riconducibile ad un unicum dei beni pubblici.

Qui rileva il ruolo della Pubblica amministrazione, titolare del potere concessorio che si affianca a quello dominicale speciale. Prioritario diviene quindi assumere la determinazione sul come utilizzare quei determinati beni, già classificati pubblici ex lege e quindi connotati dal riconoscimento di presentare un interesse pubblico intrinseco, ancorché relazionale agli scopi cui sono preordinati, e sul chi debba svolgere quel compito: se essa stessa direttamente, quando sia possibile e conveniente, o altri soggetti, esterni all'apparato, che possano avere visioni più ampie,

maggiori risorse, adottando criteri di scelta che debbono rispettare i criteri delle “3 e”, e della trasparenza.

Ambiente

L’ambiente e la relativa tutela sono stati oggetto di contenziosi riguardanti sia la procedura approvativa degli interventi che la tutela repressiva dei comportamenti idonei a mettere in pericolo i valori.

In relazione alla procedura semplificata per l’autorizzazione paesaggistica, il legislatore ha disegnato un sistema a “doppio binario”, disciplinando diversamente le ipotesi in cui la Soprintendenza, titolare di un ruolo di co-decisione, sia o meno d’accordo con la proposta dell’amministrazione procedente.

In caso di dissenso circa la qualificazione delle opere, e la conseguente scelta dell’iter semplificato, il procedimento non scivola verso l’ulteriore semplificazione del silenzio-assenso per decorso dei termini, ma, viceversa, a maggior tutela dell’interesse paesaggistico, i termini entro cui la Soprintendenza deve esprimersi assumono carattere ordinatorio, la cui scadenza risulta inidonea alla formazione di un provvedimento tacito di accoglimento.

Il parere della Soprintendenza nel procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 167 D.Lgs. n. 42/2004 è espressione di una co-gestione della fase istruttoria tra le Amministrazioni, cosicché il rilascio dello stesso dopo l’inutile decorrenza del termine perentorio di novanta giorni ne determina la perdita del valore vincolante, ma non l’impossibilità per l’organo statale di fornire un contributo partecipativo, con un atto non obbligatorio e non vincolante, che l’Amministrazione procedente è però tenuta a valutare, se non ha ancora assunto la determinazione finale.

In tema di autorizzazione paesaggistica, il parere della Soprintendenza, per evitare che il sotteso giudizio si traduca nell’esercizio di una valutazione insindacabile o arbitraria, occorre che sia sempre sorretto da un’ampia e circostanziata motivazione, dalla quale sia possibile ricostruire sia le premesse che l’iter logico seguito nel percorso valutativo che si conclude con il giudizio finale.

Ne consegue che il diniego di conformità paesaggistica non può essere fondato su una generica incompatibilità delle opere con il paesaggio, in quanto la Soprintendenza non può limitare la sua valutazione al mero riferimento ad un pregiudizio ambientale, utilizzando espressioni vaghe e formule stereotipate, ma deve al contrario necessariamente spiegare per quali concrete ragioni il manufatto risulti incompatibile con i valori tutelati dallo specifico vincolo paesaggistico.

Va ricordata la recente sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che, accogliendo un ricorso dei cittadini, ha condannato lo Stato italiano per non avere protetto il diritto alla vita dei suoi cittadini nell’area campana della cosiddetta «Terra dei Fuochi», martoriata dallo scarico, incendio, interrimento e smaltimento abusivo di rifiuti gestiti dalla camorra.

La sentenza la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, assegna due anni di tempo per attuare alcune misure correttive.

La sentenza, accogliendo il ricorso anche di cittadini che ad oggi non hanno contratto malattie, è adottata da Strasburgo sulla base del principio di precauzione allo stato delle informazioni disponibili già sin dal 1988 (mentre i primi interventi statali arrivarono nel 2013): per la Cedu, infatti, rispetto a un «imminente» rischio per la vita «sufficientemente grave, reale e accertabile», lo Stato, «per sottrarsi al suo dovere di protezione degli abitanti, non poteva trincerarsi dietro il fatto che non potessero essere accertati gli effetti precisi che l'inquinamento avrebbe potuto avere sulla salute dei cittadini». Il secondo punto di rilievo è la censura della paralizzante frammentazione delle competenze concorrenti tra livelli nazionali, regionali, locali.

La Corte di Strasburgo rileva “un problema generalizzato di coordinamento e di attribuzione delle responsabilità in Campania in materia di bonifica» dei siti inquinati, al punto che «era impossibile avere un'idea generale di quali luoghi dovessero ancora essere decontaminati”.

Ciò ha impedito «una risposta sistematica, coordinata e globale da parte delle autorità nell'affrontare la situazione», comportando al contrario «progressi lenti nella valutazione dell'impatto dell'inquinamento, quando la rapidità era invece necessaria».

La Corte ha sottolineato la grave inerzia dello Stato italiano nell'affrontare la problematica, nonostante fosse a conoscenza della situazione da molti anni.

La sentenza obbliga quindi l'Italia a elaborare una strategia globale per affrontare la situazione, istituire un meccanismo di monitoraggio indipendente e creare una piattaforma di informazione pubblica.

Il Tribunale ha fornito una serie di elementi per agevolare il perseguimento di questi obiettivi, affermando il principio che, ai fini dell'imputazione di detta responsabilità occorre la dimostrazione del dolo (espressa volontà o assenso

agevolativo del proprietario in concorso nel reato) o della colpa attiva (imprudenza, negligenza, imperizia) ovvero omissiva (mancata denuncia alle autorità del fatto) per aver tollerato l'illecito.

Salute

Rimane sempre aperto il conflitto relativo alla remuneratività delle tariffe e l'adeguatezza dei budget, i cd. tetti di spesa.

In tema di organizzazione dei servizi riguardanti la sanità è stata affrontata la questione relativa alla cd. clausola di salvaguardia nei rapporti tra Servizio sanitario regionale e strutture accreditate nell'ottica della certezza degli oneri economici sostenibili.

Questo Tribunale, seguendo l'orientamento del Consiglio di Stato, ha ritenuto le clausole di salvaguardia inserite nei contratti stipulati con le strutture private accreditate legittime e non in contrasto con il diritto di difesa.

Ci si rende conto, purtuttavia, che la sottoscrizione del contratto priva la struttura accreditata aderente della legittimazione ad impugnare gli atti di determinazione dei tetti di spesa, anche successivi alla clausola stessa, con conseguente inammissibilità del ricorso.

Allo stato attuale, per gli operatori privati si pone unicamente l'alternativa se accettare le condizioni derivanti da esigenze programmatiche e finanziarie pubbliche (e dunque il budget assegnato alla propria struttura), restando nel campo della sanità pubblica, oppure se collocarsi esclusivamente nel campo della sanità privata, in regime di libera concorrenza, accettando il rischio d'impresa connesso alle normali dinamiche competitive del mercato.

Altra problematica particolarmente controversa ha riguardato la riorganizzazione della rete dei laboratori di analisi e la facoltà di recesso dalle forme associative.

Il recesso è atto unilaterale recettizio che, ai fini della sua efficacia, non necessita di alcuna accettazione da parte del destinatario, e produce effetto dal momento in cui perviene a conoscenza della persona alla quale è rivolto.

La parte, una volta esercitato il suo diritto di recesso dal contratto di rete, versa nella condizione di soggetto svincolato, con possibilità di aggregarsi ad altro Hub.

Chi esercita il diritto di recesso, dunque, ha il diritto di continuare l'attività laboristica con altro soggetto aggregante, senza alcuna necessità di nulla-osta o altro tipo di autorizzazione dall'Hub di provenienza.

L'aggregazione di origine non può che limitarsi a prenderne atto.

Nell'ottica di favorire l'accesso ai servizi di diagnosi di base il Tribunale ha affrontato la questione del ruolo delle farmacie individuando un giusto equilibrio tra esigenze della collettività ad elementari diagnosi e garanzia della qualità del servizio.

Altro settore oggetto di contenzioso è stato quello della sanità veterinaria e della igiene degli alimenti con specifico riguardo ai piani adottati dalla Regione Campania.

Il principio di precauzione implica che, quando sussistano incertezze riguardo all'esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possano essere adottate misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di detti rischi.

Tale principio ha trovato logica applicazione in considerazione dei rischi che la diffusione dell'epidemia in zone già compromesse, in cui è statisticamente e storicamente dimostrata la difficoltà di contenere il diffondersi della malattia, possa comportare per la salute delle persone.

Pertanto, il principio di precauzione non può essere ignorato al momento della scelta delle misure restrittive da adottare per contenere il contagio, cosicché lo stesso principio abilita le Autorità competenti, quando sussistano incertezze, ad adottare misure protettive appropriate al fine di prevenire determinati rischi potenziali per la sanità pubblica, la sicurezza e l'ambiente, senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi, perseguendo così l'obiettivo di garantire un livello elevato di protezione della salute.

Istruzione

Si è ritenuto che nell'ambito della riorganizzazione del sistema scolastico previsto dal PNRR, il coinvolgimento

soprattutto di comuni montani impone alla Regione il rispetto di un più puntuale obbligo motivazionale, in considerazione sia della specificità degli stessi, evidenziata dalle deroghe normative alla disciplina di settore, sia della necessità di un concerto a livello locale.

Nel 2024 il Tribunale ha affrontato un significativo aumento del contenzioso in tema di insegnamento di sostegno scolastico, misura riconosciuta dal legislatore per garantire a tutti gli alunni e le alunne disabili il diritto fondamentale allo studio e all'inclusione scolastica, sancito dalla Costituzione. Nella maggioranza dei casi oggetto di esame, le controversie riguardano alunni delle scuole primarie e secondarie con disabilità gravi, come gravi forme di autismo ed altre, accertate dalle competenti commissioni mediche ed inquadrate, in prevalenza, nello stato di handicap (cui spesso si associa il riconoscimento dello stato d'invalidità, anche con indennità di accompagnamento).

Il che ha determinato una conseguente “corsia accelerata”, poiché tali ricorsi vengono decisi, prevalentemente, con sentenze in forma semplificata (nella stragrande maggioranza dei casi, di accoglimento), e ciò sia per la delicatezza della materia e l'incalzare dell'anno scolastico, sia per i numeri straordinari e le conseguenti esigenze organizzative del ruolo.

Si tratta di un contenzioso senz'altro seriale, ma che, pure, non può banalizzarsi in un'uniformità anodina di decisioni, giacché ogni caso che viene all'attenzione del Tribunale presenta – pur nel ripetersi delle linee generali del fenomeno – caratteristiche sue proprie, e che vanno opportunamente analizzate e regolate.

Ciò che desta perplessità è che in questa materia così delicata, il contenzioso non nasce dal dibattito giuridico su questioni controverse, ma da una prassi dell'Amministrazione Scolastica regionale che non appare in linea con la normativa vigente e con la giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale.

In sostanza, l'Amministrazione Scolastica, piuttosto che adeguare l'organico degli insegnanti di sostegno ai fabbisogni effettivi degli studenti disabili, impone limiti rigidi di ore settimanali di sostegno assegnabili dai dirigenti scolastici, ancorando le assegnazioni a favore degli alunni al numero di ore settimanali di cattedra del docente (18/22, a seconda del ciclo scolastico) di gran

lunga inferiori però alle ore di frequentazione scolastica. E, cosa ancora più grave, spesso dichiara negli atti amministrativi di poter derogare a tali limiti, solo in caso di “sentenze TAR”, cioè solo nel caso sia il TAR con la sua sentenza, relativa al medesimo anno scolastico, a riconoscere la copertura totale, anche quando tale necessità emerge chiaramente dagli atti istruttori. Questa prassi ha pertanto determinato la predetta crescita esponenziale del contenzioso, con un conseguente utilizzo dispendioso della risorsa della Giustizia, costi economici a carico dello Stato per le condanne alle spese e al risarcimento del danno non patrimoniale e, soprattutto – su questo è opportuno richiamare l’attenzione – costi finanziari ed emotivi a carico di famiglie, già colpite dal peso umano della disabilità dei propri figli.

Sorprendono i numeri e sorprende il fenomeno in sé, se si considera che l’incentivo al contenzioso, racchiuso nella locuzione “salvo sentenza TAR”, è addirittura espressamente indicato in alcuni P.E.I. (programmi educativi individualizzati, vale a dire il documento fondamentale circa le misure da attuare, da parte della Scuola, in tema di alunni con disabilità e che determina, tra l’altro, il fabbisogno delle ore di sostegno settimanali).

Per di più, in molti casi, i decreti e le ordinanze cautelari non vengono ottemperate, o quanto meno non tempestivamente ottemperate; pure, nessuna delle centinaia di sentenze, prevalentemente brevi, fin qui pubblicate, di accoglimento e condanna alle spese dell’Amministrazione (assai di frequente liquidate in favore dei difensori antistatari), per soccombenza reale, o virtuale (il che si verifica quando, a seguito dell’ottemperanza alle, pure non infrequenti, ordinanze cautelari di accoglimento e riesame, si registra una sopravvenuta carenza d’interesse, del pari dichiarata – in una successiva camera di consiglio, fissata ad hoc – con sentenza breve) risulta essere stata impugnata in appello.

Edilizia

Con riguardo alla materia dell’edilizia un importante rilievo ha assunto il Decreto-Legge 29 maggio 2024, n. 69, noto come "Decreto Salva Casa", convertito con modificazioni nella Legge 24 luglio 2024, n. 105, che ha introdotto importanti novità in materia di semplificazione edilizia e urbanistica, modificando ed integrando le disposizioni del Testo Unico per l’Edilizia (il D.P.R. 380/2001). L’obiettivo del legislatore è di semplificare le procedure edilizie, nel tentativo di promuovere il recupero del patrimonio esistente, intervenendo su ambienti degradati o compromessi, agevolare la normale commercializzazione degli immobili previa loro regolarizzazione, di ridurre il consumo di suolo. La principale novità è individuabile nel superamento del “dogma” della doppia conformità urbanistica ed edilizia del manufatto alle discipline urbanistica ed edilizia vigenti al

momento sia della costruzione sia della domanda di sanatoria.

L'art. 36-bis – limitatamente ai casi di parziale difformità o con variazioni essenziali - ora considera sufficiente provare la conformità alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda e la conformità edilizia (normativa tecnica) esistente all'epoca della realizzazione del manufatto, intendendosi per tali evidentemente le normative tecniche costruttive.

Con questo nuovo assetto normativo, in materia di regolarizzazione degli abusi formali, lo sforzo sarà quello di individuare esattamente il discrimine tra ciò che costituisce normativa urbanistica e ciò che rappresenta la disciplina propriamente edilizia. Su questo aspetto, per il passato, la giurisprudenza non si è soffermata più di tanto, proprio in considerazione della endiadi tra le due discipline, l'urbanistica e l'edilizia, voluta dall'art. 36 d.p.r. 380/2001, l'unica previsione dapprima esistente in tema di accertamento di conformità.

In materia di edilizia, “le determinazioni assunte in materia di pianificazione urbanistica del territorio comunale si connotano per l'ampia discrezionalità di cui godono gli enti (Regione, Comuni) che intervengono nel procedimento complesso finalizzato alla approvazione e ai successivi aggiornamenti degli atti di pianificazione urbanistica comunale, cui corrisponde un sindacato giurisdizionale di carattere estrinseco e limitato al riscontro di palesi elementi di illogicità e irrazionalità apprezzabili *ictu oculi*: a tale sindacato è, viceversa, estraneo l'apprezzamento della condivisibilità delle scelte, profilo appartenente alla sfera del merito”.

Un maggiore rigore è stato introdotto in tema di legittimazione a contestare i titoli edilizi per cui il soggetto legittimato alla impugnazione del titolo edilizio dei terzi non è più ancorato alla *vicinitas* ma all'effettivo pregiudizio.

Immigrazione

In tema di “immigrazione” ha assunto specifico rilievo la gestione della programmazione dei flussi per cui il dato da evidenziare è costituito dalla circostanza per la quale

l'attuale normativa prevede il rilascio del nulla osta all'ingresso sulla base di istanza del datore validata [da associazioni di categorie - professionisti], seguita da visto e ingresso con obbligo per extracomunitario di segnalare la presenza allo Sportello unico per la Immigrazione.

Al mancato rispetto dei termini è seguito un incremento delle domande sul silenzio - inadempimento serbato sulla istanza di convocazione successiva all'ingresso; i relativi giudizi hanno avuto scontati esiti positivi.

Accesso documentale

Un importante strumento verifica del regolare esercizio della funzione pubblica è il diritto di accesso nelle sue variegate forme.

Emblematico è l'accesso documentale al fine di preservare informazioni e dati strumentali alla tutela dell'ordine pubblico o alla prevenzione o repressione della criminalità.

L'Amministrazione è tenuta a motivare, in modo rigoroso, l'esistenza delle concrete ragioni di eccezionale prevalenza dell'esigenza di riservatezza su quella della tutela in giudizio dei diritti e degli interessi della parte richiedente.

Ciò in quanto sussiste la necessità di evitare che, stante l'ampia formulazione della previsione normativa, essa si traduca in una sottrazione indiscriminata e generalizzata all'accesso di una grandissima parte dei documenti formati dall'Amministrazione.

Come anche l'esistenza di un segreto tecnico-commerciale deve essere dimostrata in coerenza con la definizione normativa contenuta nel Codice della proprietà industriale il quale richiede che le informazioni aziendali e commerciali ed esperienze sulle applicazioni tecnico industriali rispondano a requisiti di segretezza e rilevanza economica e siano soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate.

In tema di accesso civico semplice, si è ribadito che il silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza conoscitiva del privato, avente ad oggetto informazioni che

l'Amministrazione aveva l'obbligo ex lege di pubblicare, legittima la proposizione dell'azione avverso il silenzio-inadempimento.

Antimafia

Le condotte infiltrative della criminalità organizzata nel tessuto economico sono un pericolo per la sicurezza pubblica e per l'economia legale e, soprattutto, un attentato al valore personalistico (art. 2 Cost.) e, cioè, quel “fondamentale principio che pone al vertice dell'ordinamento la dignità e il valore della persona”, anche in ambito economico (come si legge nella sentenza della Corte cost. 7 dicembre 2017, n. 258).

Detti principi sono rinnegati in radice dalle organizzazioni criminali mafiose, che ne fanno, invece, un valore negoziabile nel “patto di affari” stipulato con l'impresa, nel nome di un comune o convergente interesse economico, a danno dello Stato e della Società civile.

È su questo terreno che il devastante impatto della infiltrazione mafiosa si manifesta nei rapporti tra privati come in quelli tra privati e Pubblica Amministrazione.

Se un vero e più profondo fondamento si vuole generalmente rinvenire nella legislazione antimafia e, particolarmente, nell'istituto dell'informazione antimafia, esso riposa nella dignità della persona, principio supremo del nostro ordinamento, il quale opera come limite alla stessa attività di impresa, ai sensi dell'art. 41, comma 2, Cost., laddove la disposizione costituzionale prevede che l'iniziativa economica privata, libera, non può svolgersi in contrasto con

l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

L'informativa antimafia deve basarsi su rigorosi e puntuali accertamenti che, a prescindere dalla loro rilevanza sotto il profilo penale, fanno comunque emergere elementi sintomatici di forme di ingerenza che le organizzazioni criminali mafiose esercitano sul soggetto imprenditoriale.

La partecipazione procedimentale è vero che non ha valore assoluto e inderogabile purtuttavia può essere omessa, in via eccezionale, soltanto laddove sussistano particolari esigenze di celerità del procedimento.

Il sacrificio del ruolo partecipativo del privato impone all'Amministrazione uno specifico onere motivazionale.

Invero, il Prefetto deve dare adeguatamente conto delle ragioni che consigliavano o imponevano l'omissione della partecipazione procedimentale, tenendo conto non dell'obiettivo che in astratto si prefigge l'Amministrazione con il provvedimento interdittivo, ma del particolare ed oggettivo pericolo in concreto di condizionamento mafioso dell'attività della società interdetta, tale da rendere non irragionevole la valutazione di particolare impellenza dell'intervento interdittivo.

Ciò anche al fine di evitare che i numerosi contenziosi pendenti presso la Corte europea dei diritti dell'uomo vengano definiti con condanne dello Stato italiano e con l'effetto di rimettere in discussione il prezioso sistema normativo di contrasto della criminalità organizzata.

Sicurezza pubblica

Un cospicuo contenzioso riguarda il settore della sicurezza e dei provvedimenti di prevenzione anche nell'ottica della tutela della sicurezza urbana.

Si è ritenuto, in particolare, che il provvedimento di ammonimento non ha natura sanzionatoria, quanto piuttosto di prevenzione e protezione sociale, qualificandosi quale strumento idoneo a richiamare il minore e la famiglia a una maggiore vigilanza e a stimolare l'adesione a percorsi di crescita e educazione adeguati.

Sulla base dell'art 5 DL n. 123/2023, è da ritenersi legittimo il provvedimento di ammonimento rivolto ad un minore di anni quattordici anche qualora non sia stata raggiunta la piena prova della commissione del reato, ma vi sia un quadro indiziario che rende verosimile l'esistenza della condotta illecita posta in essere.

È illegittima, per contrasto con il requisito della proporzionalità prescritto dall'art. 13 bis D.L. n. 14/ 2017, la misura del DASPO che impedisca un regolare svolgimento della vita personale e sociale dell'interessato inibendo l'accesso a qualsiasi pubblico esercizio e locale pubblico sul territorio comunale, senza alcuna precisazione o limitazione circa l'estensione delle aree inibite ovvero circa le fasce giornaliere/orarie in cui è vietato il transito.

Il provvedimento che consente di vietare l'accesso ai luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive o che vengono interessati dalla sosta, dal transito o dal trasporto dei tifosi a tutti coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti, per una serie di reati elencati dalla disposizione, è una misura con finalità preventiva, tendente ad evitare il rischio che all'interno delle tifoserie si verifichino infiltrazioni di soggetti sospettati di terrorismo o comunque ritenuti pericolosi, nonché di prevenire, in tal modo, la realizzazione di attentati in luoghi ad alta densità sociale ovvero altri eventi pregiudizievoli.

Ne deriva che sebbene l'art 6 comma 1 della L. n. 401/1989 si riferisca prevalentemente a fattispecie relative a soggetti che abbiano posto in essere, anche al di fuori dello stretto ambito delle manifestazioni sportive, condotte violente, deve escludersi che il campo di applicazione della disposizione si esaurisca all'interno di tali categorie di condotte, estendendosi, invero, anche a situazioni riconducibili ad una delle fattispecie di reato elencate nella disposizione in oggetto e rispetto alle quali sia intervenuta una sentenza di condanna.

Tale circostanza rappresenta, pertanto, il presupposto sufficiente affinché il Questore, in ragione della ritenuta pericolosità del soggetto, gli vieti di accedere ai luoghi dove si svolgono le manifestazioni sportive.

Si è ritenuto illegittimo, siccome inficiato da violazione di legge ed eccesso di potere per sviamento, il provvedimento di allontanamento disposto a seguito della richiesta avanzata dalla persona offesa, che non risulti fondato su un effettivo ed attuale stato d'ansia della vittima e su un quadro indiziario che renda verosimile l'esistenza di condotte di stalking.

Il sindacato del giudice amministrativo, ben diverso dall'accertamento rimesso al giudice penale, non è diretto a stabilire una responsabilità, ma risulta limitato all'esistenza dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento, al precipuo fine di dissuadere da comportamenti reiterati o persecutori, nonché di prevenire la commissione di reati nei confronti della persona, mediante un giudizio prognostico ex ante, di tipo probabilistico, relativo alla sussistenza di un mero pericolo.

Ne deriva che l'adozione del provvedimento di ammonimento deve fondarsi su elementi di prova che depongano in maniera manifesta nel senso dell'esistenza di un comportamento persecutorio idoneo ad ingenerare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia e paura, tale essendo il presupposto del potere amministrativo, al quale l'ordinamento assegna una funzione cautelare e preventiva, mirante ad evitare che gli atti persecutori posti in essere contro la persona offesa non siano ripetuti e non cagionino esiti irreparabili.

Legge stabilità ed ottemperanza degli indennizzi in forza della legge Pinto

L'art. 1, co. 817, della l. n. 207/2024 ha innovato l'art. 5-sexies l. n. 89/2001, aggiungendo – tra le altre modifiche – il comma 12-bis.

La predetta disposizione introduce, pertanto, una causa di sospensione automatica dei giudizi di ottemperanza, una volta decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della l. n. 207/2024 (1° gennaio 2025) e fino alla data di scadenza del biennio.

La disposizione in questione non può essere assimilata a quella dichiarata costituzionalmente illegittima da C. cost. n. 236/2021, perché tale sentenza si riferisce ad una norma che sospendeva le procedure esecutive ed i pignoramenti a causa dell'emergenza Covid-19; e, come riconosciuto dalla Consulta, "nella prima fase dell'emergenza pandemica da COVID-19 - quella più acuta e destabilizzante - ... una sospensione indistinta e generalizzata delle procedure esecutive nei confronti degli enti sanitari poteva dirsi ragionevole e proporzionata, "per agevolare una regolare programmazione e gestione amministrativa e contabile dei pagamenti".

Limitazione dimensionale degli scritti difensivi nel processo amministrativo

Quanto alla annosa questione della sinteticità degli scritti difensivi, il Tribunale (in linea con il Consiglio di Stato), rinunciando a circoscrivere quantitativamente i limiti di un atto sintetico, valorizza il rapporto relazionale tra contenuto dell'atto e varietà e complessità delle questioni di fatto e di diritto in esso trattate.

È dunque con la consapevolezza della genericità di tali indicazioni che si evidenzia come, nel rispetto del criterio di sinteticità, andranno evitate inutili ripetizioni (di concetti, fatti, richiami a documenti, principi normativi o giurisprudenziali, ecc.), divagazioni processualmente irrilevanti, insinuazioni malevole o spunti polemici verso la controparte finì a sé stessi, citazioni della giurisprudenza in

parti non processualmente rilevanti o riguardo ad orientamenti pacifici.

La problematica relativa alla chiarezza e sinteticità degli atti processuali sono obiettivi tanto condivisibili, quanto difficilmente codificabili e sanzionabili.

Da tempo tali principi hanno interessato la dottrina e gli operatori giuridici, dopo essere stati introdotti nel codice del processo amministrativo (c.p.a.) con il D. Lgs 104/2010, ed essere stati richiamati dalla giurisprudenza di legittimità, citando l'art. 3, co.2, c.p.a. il quale, ponendo la sinteticità e chiarezza degli atti processuali amministrativi quali principi generali di tale processo, avrebbe espresso "un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, in quanto funzionale a garantire, per un verso, il principio di ragionevole durata del processo, costituzionalizzato con la modifica dell'art. 111 Cost. e, per altro verso, il principio di leale collaborazione tra le parti processuali e tra queste ed il giudice.

Di difficile applicazione è il comma 813 dell'articolo 1 della legge di bilancio che novella le norme di attuazione del codice del processo amministrativo (allegato 2 al d.lgs. n. 104/2010) contemplando il versamento di una somma a carico della parte che non ha rispettato i limiti dimensionali stabiliti per la redazione degli atti processuali.

I modi di esercizio del sindacato giurisdizionale, conclusioni

Il conflittuale rapporto tra autorità e libertà, che è alla radice della stessa configurazione del potere pubblico, è stato affrontato costantemente dal Tribunale alla luce del principio di proporzionalità, più puntualmente enucleato dalla giurisprudenza europea, ma già contenuto nel più generale principio di ragionevolezza, generalmente applicato nella giurisprudenza amministrativa come parametro per escludere in concreto l'eccesso di potere.

In tale prospettiva, sia la scelta del mezzo che quella del modo con cui estrinsecare il potere pubblico, così come, più a valle, il contenuto degli atti e i tempi e le modalità di esecuzione degli stessi possono essere sindacati dal giudice amministrativo che ha spesso conformato l'agire della P.A. proprio con riferimento al criterio di proporzionalità.

Ne sono esempi significativi:

- il sindacato sul “tipo” di atto emanato, censurandosi la scelta di ordinanze “extra ordinem” in luogo di atti tipizzati, previsti dall’ordinamento, al di fuori dei casi in cui le stesse sono consentite (ad esempio, in materia edilizia, di rifiuti di igiene e sanità o di pubblica sicurezza);
- il sindacato sui tempi di esecuzione previsti negli atti, ove non ragionevolmente pretensibili a carico dei suoi destinatari (in materia, ad esempio, di sgomberi, di abbattimenti, di rimozione di cause di pericolo);
- il sindacato sui contenuti dei divieti imposti, ragionevoli solo nella misura in cui non costituiscano eccessivo aggravio per i suoi destinatari non giustificato dalla finalità pubblica che intendono perseguire (ad esempio, in materia di provvedimenti di pubblica sicurezza eccessivamente gravosi per i destinatari);

Ne sono privilegiata applicazione i vari provvedimenti di d.a.s.p.o sportivi, urbani e c.d. “fuori contesto”, oltre ai vari provvedimenti di ammonimento, fogli di via e similari, che, ove pure giustificati dall’esigenza di salvaguardare la sicurezza pubblica, non possono comunque comprimere oltre misura le libertà individuali e, soprattutto, i diritti della personalità, le relazioni familiari e il diritto al lavoro).

- sotto diverso ma concorrente profilo, nella materia totalmente altra degli appalti, la stessa applicazione del principio di equivalenza che ammette difformità non essenziali delle forniture o dei servizi ove comunque utili alla funzione prevista e utilizzabili secondo le finalità individuate.

Accanto al principio di proporzionalità, è stato approfonditamente indagato il principio del risultato, ormai normativamente previsto dal nuovo codice dei contratti pubblici, in cui trova privilegiata applicazione.

Tale principio deve essere oramai declinato tenendo conto dell'intervenuto ampliamento dell'area dell'interesse pubblico primario, già costituito dalla scelta del migliore offerente sulla base della sua affidabilità e dell'economicità dell'offerta presentata, poi affiancato al perseguimento dell'interesse pro-concorrenziale e alla libera circolazione di matrice eurounitaria, e ora necessariamente comprensivo della idoneità della scelta a tutelare gli ulteriori interessi pubblici identificabili nella fattispecie concreta.

In sostanza, il Tribunale guarda all'attività pubblica secondo una logica multipolare, che abbracci non solo il suo contenuto immediato ma tutti gli interessi involti, arricchito ormai della funzione ulteriore di strumento di politiche attive anche nei campi di elezione sociale e ambientale.

Detto esame, come evidente, rende ancora più complesso il sindacato giurisdizionale, che, trascorso dall'atto al rapporto, oramai si incentra sulla funzione, nella sua accezione più ampia, per condurre, se del caso, all'annullamento dell'atto ove lo stesso non sia conforme all'arricchito parametro normativo.

Nella consapevolezza di operare in un contesto non sempre facile in cui le richieste di giustizia rivolte al Tribunale costituiscono il rimedio estremo del cittadino e soprattutto di quello più debole il Tribunale che mi onoro di presiedere continuerà a svolgere il ruolo di garanzia che gli ha affidato la Carta Costituzionale e con questo obiettivo dichiaro aperto l'anno giudiziario del Tribunale amministrativo regionale della Campania.

Vi ringrazio della cortese attenzione.

T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI

STATISTICHE ANNO 2024

GRAFICI E TAVOLE

TAV. 1: RICORSI DEPOSITATI NEL 2023 E NEL 2024

TAV. 2: SENTENZE PUBBLICATE NEL 2023 E NEL 2024

TAV. 3: ORDINANZE CAUTELARI PUBBLICATE NEL 2023 E NEL 2024

TAV. 4: ORDINANZE COLLEGIALI PUBBLICATE NEL 2023 E NEL 2024

TAV. 5: ORDINANZE PRESIDENZIALI PUBBLICATE NEL 2023 E NEL 2024

TAV. 6: DECRETI DECISORI PUBBLICATI NEL 2023 E NEL 2024

TAV. 7: DECRETI CAUTELARI PUBBLICATI NEL 2023 E NEL 2024

TAV. 8: DECRETI INGIUNTIVI PUBBLICATI NEL 2023 E NEL 2024

TAV. 9: RICORSI PENDENTI ANNI 2023 E 2024

TAV. 10: RICORSI DEPOSITATI DAL 1974 AL 2024

TAV. 11: RICORSI DEFINITI DAL 1974 AL 2024

TAV. 12: RAFFRONTO TRA RICORSI DEPOSITATI E RICORSI DEFINITI
DAL 1974 AL 2024

TAV. 13: PENDENZA GENERALE DAL 2008 AL 2024

TAV. 14: SENTENZE PUBBLICATE DAL 2014 AL 2024

TAV. 15: ORDINANZE CAUTELARI PUBBLICATE DAL 2014 AL 2024

TAV. 16: ORDINANZE COLLEGIALI PUBBLICATE DAL 2014 AL 2024

TAV. 17: ORDINANZE PRESIDENZIALI PUBBLICATE DAL 2014 AL 2024

TAV. 18: DECRETI DECISORI PUBBLICATI DAL 2014 AL 2024

TAV. 19: DECRETI CAUTELARI PUBBLICATI DAL 2014 AL 2024

TAV. 20: DECRETI INGIUNTIVI PUBBLICATI DAL 2014 AL 2024


**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA
NAPOLI**

TAV. 1

RICORSI DEPOSITATI NEL 2023 E NEL 2024

ANNO 2023	ANNO 2024	VARIAZIONE	%
6150	6710	560	9,11%

GRAFICO RICORSI DEPOSITATI 2023/2024



MOTIVI AGGIUNTI DEPOSITATI NEL 2023 E NEL 2024

ANNO 2023	ANNO 2024	VARIAZIONE	%
1067	1082	15	1,41%


RICORSI DEPOSITATI PER CLASSIFICAZIONE 2023/2024

CLASSIFICAZIONI	2023	2024	VARIAZIONE
ACCESSO A DOC.	291	312	21
AGRICOL. E FORESTE	14	8	-6
AMBIENTE	33	33	0
ANIMALI	18	27	9
ANTICHITA' E BELLE A.	2	3	1
APPALTI PUBBL. S. e F.	303	293	-10
ARMI	97	88	-9
AUTORIZZ. e CONCESS.	86	82	-4
BENI PAESAGGISTICI	34	21	-13
CACCIA E PESCA	1	2	1
CARABINIERI	31	57	26
CITTADINANZA	6	1	-5
COMMERCIO, ARTIGIAN.	45	69	24
COMUNE E PROVINCIA	103	110	7
CONCORSI	146	193	47
DEMANIO STAT. E REG.	52	105	53
EDILIZIA, URBANISTICA	1.130	1.019	-111
ELEZIONI	10	8	-2
ENTI PUBBL. IN GENER.	668	846	178
ESECUZ. DEL GIUDICATO	866	1.061	195
ESPROPR. X PUB. UTIL.	39	29	-10
FARMACIA	15	9	-6
FORZE ARMATE	0	0	0
INDUSTRIA	6	7	1
INFORMATIVA ANTIMAFIA	104	130	26
INQUINAMENTO	0	3	3
ISTRUZIONE	573	769	196
LEVA MILITARE/MILITARI	30	44	14
MAGISTRATI	1	4	3
ORD. CONT. E URGENTI	46	39	-7
PNRR	1	31	30
POLIZIA DI STATO	34	43	9
POLIZIA PENITENZIARIA	23	24	1
PREVIDENZA E ASSISTENZA	68	80	12
PROFESS. E MESTIERI	21	15	-6
PUBBLICO IMPIEGO	69	29	-40
REGIONE	10	19	9
SERVIZI PUBBLICI	104	90	-14
SERV. SANITARIO NAZ.	418	149	-269
SICUREZZA PUBBLICA	71	68	-3
SILENZIO DELLA PA	227	358	131
STRANIERI	238	309	71
UNIVERSITA'	32	17	-15
URBANISTICA	84	106	22
TOTALE	6150	6710	560

RICORSI DEPOSITATI PER SEZIONE NEL 2023 E NEL 2024

SEZ.	2023	2024	VARIAZIONE
I	978	441	-537
II	787	661	-126
III	641	595	-46
IV	831	1292	461
V	668	701	33
VI	997	1151	154
VII	481	818	337
VIII	767	637	-130
IX	0	414	414
TOT	6150	6710	560

GRAFICO RICORSI DEPOSITATI PER SEZIONE 2023/2024




TAV. 2

SENTENZE PUBBLICATE NEL 2023 E NEL 2024

SEZIONI	2023	2024	VARIAZIONE
I	555	747	192
II	596	532	-64
III	651	596	-55
IV	786	1197	411
V	623	637	14
VI	1326	1057	-269
VII	653	617	-36
VIII	823	641	-182
IX	0	117	117
TOT	6013	6141	128

GRAFICO SENTENZE 2023/2024




TAV. 3

ORDINANZE CAUTELARI PUBBLICATE NEL 2023 E NEL 2024

SEZIONI	2023	2024	VARIAZIONE
I	224	161	-63
II	133	148	15
III	141	142	1
IV	577	495	-82
V	269	233	-36
VI	240	283	43
VII	183	243	60
VIII	115	154	39
IX	0	82	82
TOT	1882	1941	59

GRAFICO SOSPENSIVE 2023/2024




TAV. 4

ORDINANZE COLLEGIALI PUBBLICATE NEL 2023 E NEL 2024

SEZIONI	2023	2024	VARIAZIONE
I	155	79	-76
II	150	131	-19
III	105	131	26
IV	249	265	16
V	150	174	24
VI	111	70	-41
VII	110	122	12
VIII	250	260	10
IX	0	19	19
TOT.	1280	1251	-29

GRAFICO ORDINANZE COLLEGIALI 2023/2024




TAV. 5

ORDINANZE PRESIDENZIALI PUBBLICATE NEL 2023 E NEL 2024

SEZIONI	2023	2024	VARIAZIONE
I	34	36	2
II	26	14	-12
III	1	3	2
IV	3	5	2
V	113	64	-49
VI	2	3	1
VII	2	2	0
VIII	0	1	1
IX	0	9	9
TOT	181	137	-44

GRAFICO ORDINANZE PRESIDENZIALI 2023/2024




TAV. 6

DECRETI DECISORI PUBBLICATI NEL 2023 E NEL 2024

SEZIONI	2023	2024	VARIAZIONE
I	9	13	4
II	28	31	3
III	60	34	-26
IV	26	12	-14
V	66	77	11
VI	34	13	-21
VII	76	58	-18
VIII	70	18	-52
IX	0	0	0
TOT	369	256	-113

GRAFICO DECRETI DECISORI 2023/2024




TAV. 7

DECRETI CAUTELARI PUBBLICATI NEL 2023 E NEL 2024

SEZIONI	2023	2024	VARIAZIONE
I	110	66	-44
II	78	48	-30
III	46	63	17
IV	96	267	171
V	114	103	-11
VI	61	119	58
VII	50	80	30
VIII	38	51	13
IX	0	48	48
TOT	593	845	252

GRAFICO DECRETI CAUTELARI 2023/2024




TAV. 8

DECRETI INGIUNTIVI PUBBLICATI NEL 2023 E NEL 2024

SEZIONI	2023	2024	VARIAZIONE
I	0	0	0
II	2	6	4
III	0	1	1
IV	0	0	0
V	0	0	0
VI	0	0	0
VII	0	0	0
VIII	0	2	2
IX	0	0	0
TOT	2	9	7

GRAFICO DECRETI INGIUNTIVI 2023/2024




TAV. 9

RICORSI PENDENTI ANNI 2023 E 2024

2023	2024	DIFFERENZA
9.630	9.852	+222


GRAFICO RICORSI PENDENTI 2023/2024



TAV. 10

RICORSI DEPOSITATI DAL 1974 AL 2024


DAL 1974 AL 2008	2009	2010	2011	2012	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOT.
273.157	7492	7425	6706	5778	6269	6773	6638	6063	5275	5256	5168	5280	5644	6214	6150	6710	371998



TAV. 11

RICORSI DEFINITI DAL 1974 AL 2024


DAL 1974 AL 2008	2009	2010	2011	2012	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOT.
156.155	9835	28403	27373	36422	14825	11804	9208	11011	9811	8698	6562	6156	7667	7751	6614	6579	364874



TAV. 12

RAFFRONTO TRA RICORSI DEPOSITATI E RICORSI DEFINITI DAL 1974 AL 2024


DAL 1974 AL 2008	2009	2010	2011	2012	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOT.
273.157	7492	7425	6706	5778	6269	6773	6638	6063	5275	5256	5168	5280	5644	6214	6150	6710	371998
156.155	9835	28403	27373	36422	14825	11804	9208	11011	9811	8698	6562	6156	7667	7751	6614	6579	364874



TAV. 13

PENDENZA GENERALE DAL 2008 AL 2024


2008	2009	2010	2011	2012	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
117002	114659	93681	73004	42826	35109	30543	27973	23347	18811	15513	14119	13243	11220	9931	9630	9852



TAV. 14

SENTENZE PUBBLICATE DAL 2014 AL 2024


2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOT.
5975	5090	5027	5049	6296	5060	5236	6681	6861	6013	6141	63429



TAV. 15

ORDINANZE CAUTELARI PUBBLICATE DAL 2014 AL 2024


2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOT.
1726	1920	1769	1618	1529	1599	1615	1667	1621	1882	1941	18887



TAV. 16

ORDINANZE COLLEGIALI PUBBLICATE DAL 2014 AL 2024


2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOT.
891	852	954	1044	1094	1076	1246	1630	1228	1280	1251	12546



TAV. 17

ORDINANZE PRESIDENZIALI PUBBLICATE DAL 2014 AL 2024


2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOT.
113	111	92	140	119	128	227	180	214	181	137	1642



TAV. 18

DECRETI DECISORI PUBBLICATI DAL 2014 AL 2024


2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOT.
5891	3887	6072	4564	2059	1241	702	726	594	369	256	26361



TAV. 19

DECRETI CAUTELARI PUBBLICATI DAL 2014 AL 2024


2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOT.
422	372	465	446	436	466	859	561	612	593	845	6077



TAV. 20

DECRETI INGIUNTIVI PUBBLICATI DAL 2014 AL 2024

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOT.
3	13	13	8	17	5	7	13	11	2	9	101



T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI

APPENDICE





